

COMUNE DI GOITO

***Regolamento
disciplinante
l'organizzazione e lo svolgimento delle sagre***

ai sensi dell'articolo 18 ter
della legge regionale Lombardia n. 6 del 2 febbraio 2010

(approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 28/11/2016)

ART. 1 – FINALITÀ DEL REGOLAMENTO.

1. Il presente Regolamento determina le modalità per l'organizzazione e lo svolgimento delle **sagre**, nonché le competenze degli organi comunali per l'espletamento delle relative funzioni di polizia amministrativa locale, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla legge regionale n. 6 del 2 febbraio 2010 articolo 18 ter e delle Linee Guida emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. X/5519 del 02 agosto 2016.

2. Le relative procedure sono improntate ai criteri di liberalizzazione, semplificazione e trasparenza, introdotti dal decreto legislativo n. 59/2010 e dalla legge n. 241/90.

ART. 2 – DEFINIZIONI.

1. Agli effetti del presente Regolamento si intendono per:

I.Sagra: le manifestazioni temporanee comunque denominate, finalizzate alla:

- a . promozione artistica, architettonica, paesaggistica ed ambientale del territorio
- b . promozione delle proprie risorse e/o eccellenze economico/produttive
- c . incentivazione della socialità e della aggregazione comunitaria, intese come espressione della cultura, della tradizione e della storia della comunità locale

in cui sia presente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, anche a titolo gratuito, effettuate su suolo pubblico (strade, piazze, etc) appartenente al patrimonio indisponibile.

II.Calendario regionale delle fiere e delle sagre: l'elenco approvato dal Comune e pubblicato sull'apposito sito web regionale, avente il fine di pubblicizzare le sagre e le manifestazioni fieristiche organizzate sul territorio regionale lombardo.

III.Legge regionale: la legge di Regione Lombardia n. 6 del 2 febbraio 2010.

IV.Patrocinio: sostegno da parte dell'Amministrazione Comunale alla sagra. Comporta la possibilità di pubblicizzare l'iniziativa con indicazione del Ente e dello Stemma Comunale su tutte le specifiche pubblicazioni e mezzi pubblicitari.

V.S.U.A.P.: lo Sportello Unico Attività Produttive;

VI.Responsabile: il Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive.

ART. 3 – COMPETENZE

1. La regolamentazione, la programmazione ed il controllo delle sagre, il rilascio delle autorizzazioni amministrative e delle correlate concessioni di suolo pubblico, il ricevimento e l'evasione di segnalazioni, esposti o di ricorsi in materia, vengono esercitate dal S.U.A.P. nella persona del Responsabile.

2. Ai sensi dell'articolo 14 comma 3 della legge regionale 1 aprile 2015 n. 6, il personale della Polizia Locale svolge la funzione di agente accertatore.

ART. 4 – SOGGETTI ORGANIZZATORI

1. L'attività di organizzazione ed svolgimento delle sagre può essere svolta esclusivamente da:

- Amministrazione Comunale e altri enti pubblici territoriali
- enti e associazioni senza scopo di lucro con o senza personalità giuridica a finalità culturali, sportive, promozionali del tempo libero e del volontariato
- Pro-Loco
- partiti politici e organizzazioni sindacali
- enti ed organismi religiosi
- organismi ed istituzioni scolastiche locali.

2. Non è consentita l'organizzazione e lo svolgimento di sagre nelle quali sia prevista unicamente od esclusivamente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

3. Lo svolgimento delle sagre su area pubblica è sottoposto a deposito cauzionale a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi al termine della manifestazione ed il suo importo viene stabilito con deliberazione di Giunta Comunale di approvazione dell'Elenco di cui al successivo articolo 5.

ART. 5 - PROGRAMMAZIONE COMUNALE E CALENDARIO REGIONALE

1. Il Responsabile, entro il 31 ottobre di ogni anno, predispone apposito Elenco delle istanze pervenute per lo svolgimento delle sagre e delle fiere nell'anno successivo, anche organizzando incontri informativi/divulgativi con i soggetti di cui al precedente articolo.

2. L'Elenco delle Sagre e Fiere viene approvato con deliberazione di Giunta Comunale entro la data del 30 novembre. Sarà cura del Responsabile trasmettere i dati a Regione Lombardia per l'inserimento nel Calendario Regionale.

3. Non è ammesso lo svolgimento di due o più sagre nello stesso periodo e sulla stessa area od in aree contigue. In caso di richieste concorrenti la Giunta Comunale valuterà le richieste in base ai criteri predeterminati nel successivo articolo 7.

4. La richiesta di spostamento delle date di svolgimento delle sagre già calendarizzate potrà essere accolta, con provvedimento motivato del Responsabile, in ragione di emergenze locali od eventi meteorologici straordinari ed entro il limite strettamente necessario a superare tali difficoltà. In ogni caso non potrà sovrapporsi a successive sagre già calendarizzate.

ART. 6 – PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

1. I soggetti che intendono organizzare le sagre, sia su area pubblica sia su area privata aperta al pubblico, devono presentare apposita istanza, entro e non oltre il 30 ottobre di ogni anno, nella quale devono dichiarare:

- i dati dell'associazione/ente e le generalità del soggetto responsabile
- il possesso dei requisiti soggettivi e/o professionali (se richiesti dalla normativa vigente)
- la tipologia dell'evento e l'elenco/programma delle manifestazioni che si organizzeranno
- il periodo e gli orari di svolgimento
- il luogo, le attrezzature e la superficie che si intendono utilizzare
- i soggetti imprenditoriali partecipanti
- l'elenco dettagliato degli spazi, delle strutture e dei servizi comunali necessari
- gli elementi qualitativi, di cui al successivo articolo 7
- gli aspetti ambientali che verranno tutelati mediante:
 - contenimento del rumore

- **contenimento dei rifiuti prodotti e loro raccolta/smaltimento differenziato**
- **distanza di rispetto da luoghi sottoposti a tutela storica, artistica, architettonica, paesaggistica ed ambientale.**

2. L'istanza deve essere corredata da:

- **fotocopia documento di identità del sottoscrittore**
- **copia dell'atto costitutivo e/o dello statuto (in alternativa si possono indicare siti o archivi accessibili digitalmente dai quali desumere le suddette informazioni)**

3. Qualora l'istanza venga accolta e la manifestazione inserita nell'elenco del Calendario Regionale, il soggetto promotore avrà l'obbligo, pena la decadenza del diritto acquisito, di presentare almeno 30 giorni prima della data di svolgimento apposita domanda per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 68 o 69 ed 80 del T.U.L.L.P.S. relative agli aspetti di polizia amministrativa in materia di spettacoli, intrattenimento e pubblica incolumità.

4. Per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande temporanea dovrà essere preventivamente inviata apposita S.C.I.A., ai sensi dell'articolo 72 della legge regionale.

5. Il Responsabile provvederà, previa istruttoria sulla documentazione e raccolta dei consensi e/o pareri rilasciati dagli enti coinvolti (A.T.S. – ARPA – Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco – Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo), al rilascio delle relative autorizzazioni di polizia amministrativa.

ARTICOLO 7 - CRITERI VALUTATIVI IN CASO DI RICHIESTE CONCORRENTI

1. In caso di richieste di due o più sagre che si sovrappongono in relazione ai periodi ed alle aree, la Giunta Comunale provvederà ad accogliere le richieste attenendosi, nel seguente ordine prioritario, ai sotto elencati criteri:
 - a) **finalità primaria di valorizzazione del territorio, del turismo, dei prodotti enogastronomici tipici (i prodotti alimentari venduti e/o somministrati dovranno provenire in prevalenza dall'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali regionali lombardi o comunque classificati e riconosciuti come DOP, IGP, DOC, DOCG e IGT), della cultura e dell'artigianato locale;**
 - b) **forte connotazione tradizionale dell'evento che giustifica la sagra (celebrazione religiosa, festa patronale, commemorazione di un evento importante per la comunità);**
 - c) **anzianità annuale di svolgimento della sagra;**
 - d) **grado di coinvolgimento degli operatori commerciali locali;**
 - e) **ordine cronologico di presentazione dell'istanza.**

ART. 8 – LOCALIZZAZIONE DELLE AREE PER LO SVOLGIMENTO DELLE SAGRE

1. **Le sagre potranno essere effettuate su aree pubbliche, previo rilascio della concessione di suolo pubblico da parte del Responsabile.**
2. **Il Responsabile potrà imporre prescrizioni e/o limitazioni a tutela degli interessi collettivi di carattere commerciale ed ambientale.**
3. **La Giunta Comunale potrà escludere o limitare lo svolgimento delle sagre in determinate aree sottoposte a vincoli, ai fini della tutela e salvaguardia in materia storica, artistica, architettonica, paesaggistica ed ambientale.**

ART. 9 - ASPETTI TECNICO – ORGANIZZATIVI

1. La durata massima di una sagra non dovrà essere superiore a 3 (tre) giorni consecutivi, salvo autorizzazione espressa da parte della Giunta Comunale.
2. Tra una sagra e l'altra dovranno intercorrere almeno 7 giorni indipendentemente dalle aree utilizzate
3. L'orario massimo giornaliero di svolgimento dovrà essere ricompreso fra le ore 8 e le ore 0.30 (come da ordinanza sindacale n. 54/2013).
4. Dovranno essere assicurati:
 - la presenza di un numero di servizi igienici adeguato rispetto ai visitatori
 - la presenza di almeno un servizio igienico riservato ai disabili, facilmente accessibile
 - un'area destinata al parcheggio dei veicoli, adeguata rispetto ai visitatori, con stalli per la sosta riservati ai disabili e con percorso accessibile all'area somministrazione
 - il rispetto delle prescrizioni emanate dal Responsabile in sede di rilascio delle eventuali autorizzazioni.
5. Qualora venga utilizzata un'area pubblica, dovrà essere garantito ai commercianti su area privata ed agli esercizi di somministrazione alimenti e bevande operanti in quella zona, e che ne facciano richiesta, l'uso dell'area pubblica antistante i loro locali commerciali.
6. Sia in caso di utilizzo di aree pubbliche che di aree private aperte al pubblico, **gli organizzatori dovranno mettere a disposizione una porzione pari almeno al 10% della stessa agli operatori commerciali** su area privata e su area pubblica che normalmente esercitano l'attività sul territorio comunale.

ART. 10 – ONERI A CARICO DEGLI ORGANIZZATORI – LIMITAZIONI – DIVIETI

1. L'organizzazione delle manifestazioni è interamente a carico dei soggetti organizzatori, fatto salvo quanto potrà essere determinato dall'Amministrazione Comunale nell'eventuale concessione di patrocinio e/o contributo.
2. La pulizia dell'area utilizzata per la sagra è interamente a carico dei soggetti organizzatori.
3. Per ogni manifestazione dovrà essere stipulata idonea polizza assicurativa a copertura di eventuali danni cagionati a terzi ed al patrimonio comunale.
4. Qualora ricorra la necessità di interventi per la regolamentazione del traffico veicolare o per garantire l'ordine pubblico, l'Amministrazione Comunale potrà prevedere il pagamento delle prestazioni lavorative del personale della Polizia Locale.
5. I soggetti organizzatori delle sagre dovranno osservare le norme vigenti in materia di:
 - imposte dirette, tributi locali, imposte sugli intrattenimenti
 - sicurezza nei luoghi di lavoro
 - sicurezza alimentare ed igienico-sanitaria
 - pubblica incolumità, pubblica sicurezza.
6. Qualora l'attività di somministrazione di alimenti e bevande preveda la vendita di cibi cucinati, i suddetti prodotti non potranno essere oggetto di asporto per consumo in altri luoghi.
7. Qualora i pasti vengano preparati in luoghi diversi rispetto all'area di svolgimento della manifestazione, gli organizzatori devono avvalersi di laboratori registrati ai sensi del Reg.(CE) n. 852/04 o riconosciuti, nel caso di alimenti di origine animale, ai sensi del Reg.(CE) n. 853/04, ed effettuare il trasporto sul luogo della manifestazione secondo le vigenti norme igienico-sanitarie.
8. Gli alimenti preparati per la somministrazione o venduti presso l'area della manifestazione devono provenire da ditte regolarmente registrate ai sensi del Reg. (CE) n.852/04 o riconosciute, nel caso di alimenti

di origine animale, ai sensi dei Reg. (CE) n. 853/04, oltre a rispettare le vigenti normative in materia di etichettatura e rintracciabilità.

9. Ai sensi dell'articolo 70 comma 1 della legge regionale, **non è consentita la somministrazione di bevande con contenuto alcolico superiore al 21 per cento.**

ART. 11 – PRESCRIZIONI A CARICO DEGLI ORGANIZZATORI

1. A prescindere dalle disposizioni dell'organo che effettua le verifiche anche in rapporto al tipo di manifestazione e ai flussi di persone verosimilmente prevedibili e salvo che esso non disponga esplicitamente in modo diverso, l'organizzazione deve comunque garantire le prescrizioni di sicurezza di cui ai successivi commi.

2. Palchi, pedane, stands, tecnostrutture, ecc. installati in occasione di manifestazioni temporanee, devono rispettare i prescritti requisiti di staticità certificati da tecnico abilitato ai sensi della legge 5/11/1971 n. 1086.

3. L'impianto elettrico utilizzato per i macchinari e le attrezzature, nonché per l'illuminazione, deve essere certificato da dichiarazione di conformità rilasciata dalla ditta installatrice ai sensi del DM 22/1/2008 n.37.

4. Le uscite ed i percorsi di esodo devono essere costantemente illuminati e lasciati sgombri da qualsiasi oggetto od ostacolo e devono essere evidenziati da idonea segnaletica.

5. Deve essere presente idonea illuminazione di sicurezza ai fini antincendio.

6. Deve essere installato un idoneo estintore presso ogni quadro elettrico, ogni stand e presso ogni eventuale deposito di combustibile e/o luogo ove siano presenti fiamme, oltre a un numero adeguato di estintori sulla base del rischio di incendio nelle aree destinate a cucina in conformità delle vigenti norme.

7. In caso di utilizzo di depositi di GPL in bombole, gli stessi devono avere una capacità massima di 75 Kg e devono essere ubicati in zona protetta, lontano da piante e strutture.

8. Non possono essere accesi fuochi, bracieri od altre fiamme libere nei pressi di vegetazione ad alto fusto o arbustiva ed in zone a rischio di incendio, in spazi non coperti o protetti e delimitati da idonea struttura atta ad impedire il propagarsi di fiamme o scintille.

9. Tutte le eventuali strutture metalliche devono essere collegate a terra e le eventuali linee elettriche aeree devono essere ancorate e sorrette da idonei pali, tralicci, ecc. e cavi o corde ad alta resistenza meccanica alla trazione.

10. Gli scarichi provenienti da bar, servizi igienici, ecc. devono essere incanalati tramite apposita fognatura.

11. Per le attività rumorose dovranno essere rispettate le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, nonché dalla classificazione acustica del territorio comunale approvata con delibera di C.C. n **20** del **26/07/2003**.

ART. 12 – MANIFESTAZIONI E SAGRE NON CALENDARIZZATE

1. In caso di presentazione di istanze fuori termine per sagre non previste e non prevedibili in sede di programmazione annuale, le stesse potranno essere valutate se presentate almeno 30 giorni prima della data di inizio prevista e debitamente motivate.

2. Deve essere obbligatoriamente richiesto il parere delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative del settore commercio su area pubblica e del settore di somministrazione di alimenti e bevande.

3. Gli organizzatori di manifestazioni con somministrazione temporanea di alimenti e bevande che non si qualificano come “sagra”, benchè non inserite nel calendario regionale, sono comunque tenuti al rispetto di quanto disposto all’art. 10, commi 5, 6, 7, 8, 9 e di quanto disposto all’art. 11 del presente Regolamento.

ART. 13 – SANZIONI

1. Fatto salvo quanto determinato dall’articolo 18 ter comma 3 della legge regionale, il mancato rispetto delle disposizioni dettate dal presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria edittale **da euro 500 ad euro 3.000.**

2. In caso di occupazione di suolo pubblico senza aver ottenuto la preventiva concessione, si applicano le sanzioni previste dal vigente Regolamento comunale OSAP.

3. Per la determinazione e l’applicazione della sanzione sopra riportata si applicano i principi e le procedure di cui alla legge n. 689/81.

4. L’autorità competente a ricevere il rapporto e/o il ricorso viene individuata nel Sindaco.

5. Ai sensi dell’articolo 1 del Decreto-legge 30 settembre 2005, convertito dalla Legge 2 dicembre 2005 n. 248, successivamente modificato dal Decreto legge 31/5/2010 n. 78, che prevede nell’ambito dell’attività di contrasto all’evasione la partecipazione dei Comuni all’accertamento, si fa salva la possibilità di effettuare segnalazioni e/o comunicazioni all’Agenzia delle Entrate per i controlli sulla regolarità fiscale dell’attività in oggetto.

6. Ai sensi degli articoli 17 e 49 del decreto legislativo 507/1993, per l’esposizione di impianti pubblicitari nell’area occupata e per le occupazioni di suolo non si applicano le relative imposte comunali.

ART. 14 - RINVIO A NORME VIGENTI - ENTRATA IN VIGORE - PUBBLICITÀ

1. Per quanto non previsto e disciplinato nel presente Regolamento, si fa rinvio alle vigenti norme regionali in materia di polizia amministrativa locale.

2. Per eventuali altre specifiche situazioni, si fa riferimento a quanto stabilito con le Linee Guida Regionali approvate con D.G.R. n. X/5519 del 02 agosto 2016.

3. Il presente Regolamento, composto da 14 articoli, entrerà in vigore nei modi e nei tempi prescritti dal vigente Statuto Comunale.

4. Ai fini del diritto di accesso come stabilito dall’articolo 25 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e del relativo Regolamento Comunale per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, chiunque desideri copia del presente Regolamento è tenuto al pagamento della sua riproduzione, escluso ogni diritto di ricerca e visione.